SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 32**

GAZZETTA UFFICIALE
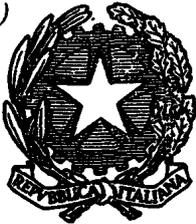
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 febbraio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZE

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1988, n. 27

Misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare norme immediate per la razionale gestione dell'assistenza ospedaliera, nonché di assicurare la realizzazione di programmi speciali di intervento anche nei settori della formazione dei medici e della prevenzione della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Standards del personale ospedaliero

1. Il Ministro della sanità, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto, da

adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli standards di personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali.

2. Gli standards si applicano alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

Rideterminazione dei posti letto e delle piante organiche

1. Le unità sanitarie locali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, sulla base dei dati relativi al tasso di utilizzazione dei posti letto nel triennio 1985-1987, formulano proposte alle regioni o province autonome per la rideterminazione, in diminuzione o in aumento, dei posti letto delle divisioni per acuti e per la conseguente revisione degli organici del personale degli ospedali pubblici, sulla base dei seguenti criteri:

a) assicurare in ciascuna divisione il tasso di utilizzazione medio-annuo del 75 per cento, con esclusione delle divisioni di terapia intensiva e di malattie infettive;

b) evitare attese di ricovero, per i casi non urgenti, superiori di norma a quindici giorni;

c) applicare gli standards di cui all'articolo 1 alla nuova consistenza dei posti letto.

2. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine indicato dal comma 1, fissano la consistenza dei posti letto dei singoli ospedali e le corrispondenti piante organiche, anche in assenza di proposte da parte delle unità sanitarie locali e, se necessario, in difformità dei piani sanitari regionali vigenti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

a) applicare i parametri tendenziali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) evitare la soppressione di divisioni o servizi specialistici quando non esistano ospedali con specialità corrispondenti entro distanze o percorrenze predeterminate per tipi di area, previo parere del Consiglio sanitario nazionale;

c) per il personale eventualmente in eccedenza rispetto alle nuove dotazioni organiche, applicare gli istituti normativi e contrattuali vigenti in materia di mobilità.

3. In caso di omissione degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2, il Consiglio dei Ministri conferisce al Ministro della sanità apposita delega per l'adozione di tutti gli atti sostitutivi necessari, informandone il Parlamento.

Art. 3.

Disposizioni particolari in materia di personale

1. È fatto divieto, per l'anno 1988, alle unità sanitarie locali di assumere personale a seguito della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, prima della rideterminazione delle piante organiche di cui all'articolo 2, comma 2, e della applicazione dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del citato decreto presidenziale n. 270 del 1987.

2. Situazioni particolari che richiedano assunzioni in deroga sono segnalate alla giunta regionale o provinciale, che può autorizzare la copertura dei posti dandone comunicazione motivata ai Ministri della sanità, del tesoro e per gli affari regionali.

3. È fatta salva la possibilità di copertura dei posti per i quali, alla data del 31 dicembre 1987, sono stati banditi i relativi concorsi, sempre che non si riferiscano a posti soppressi o istituiti in connessione con la riduzione dell'orario di lavoro.

Art. 4.

Obblighi del medico convenzionato

1. A garanzia dell'uniformità assistenziale in materia di ricoveri ospedalieri e della qualificazione della prestazione in termini sanitari ed economici, i medici di medicina generale e gli specialisti pediatri di libera scelta, convenzionati con le unità sanitarie locali, in caso di ricovero ordinario dei propri assistiti sono tenuti a formulare richiesta motivata accompagnata dall'apposita scheda sanitaria prevista dalle convenzioni, corredata dalle notizie concernenti gli eventuali accertamenti diagnostici e di laboratorio effettuati.

2. In caso di ricovero d'urgenza, la documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 deve essere fatta pervenire all'ospedale, per iniziativa del medico curante o a richiesta dell'ospedale stesso, entro tre giorni dal ricovero.

3. Il medico che decide l'accettazione d'urgenza accerta se il medico curante è a conoscenza del ricovero. Con decreto del Ministro della sanità viene regolamentata la relativa procedura.

4. Le direzioni sanitarie degli ospedali sono responsabili dell'osservanza delle norme di cui ai commi precedenti e hanno l'obbligo di segnalare alle unità sanitarie locali competenti le inadempienze, per i provvedimenti conseguenti a norma di convenzione.

5. La recidiva nell'inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 5.

Finanziamento di programmi speciali

1. Nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministro della sanità per l'attuazione di programmi e di interventi mirati alla lotta ed alla prevenzione delle

infezioni da HIV e delle sindromi relative, il Ministro della sanità provvede, anche in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, alla erogazione delle somme occorrenti per la costruzione o per la ristrutturazione di appositi reparti o sezioni ospedaliere, nonché di quelle occorrenti per programmi di informazione e prevenzione a carattere nazionale o volti particolarmente a favore delle strutture sedi di grandi comunità. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto delle spese impegnate sugli stanziamenti dei singoli capitoli dal Ministero della sanità.

2. Sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1988 è riservato, quale quota a destinazione vincolata ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, l'importo di lire 850 miliardi per attività individuate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2 viene riservato l'importo di lire 110 miliardi per programmi speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986. È altresì riservato l'importo di lire 25 miliardi per il potenziamento delle attività svolte dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.

4. Le quote di cui ai commi 2 e 3 possono essere utilizzate, per non più del 50% del loro ammontare, per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di ristrutturazione.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*
AMATO, *Ministro del tesoro*
SANTUZ, *Ministro per la funzione pubblica*
GUNNELLA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 5

88G0057

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1988, n. 28.

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la gestione stralcio del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli e di adottare altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti dei fondi già stanziati e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previe deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonché, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987.

3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in tutti i casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.

4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

5. È fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo, fermo restando l'onere per il personale statale o di altri enti pubblici non territoriali a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante restituzione del personale esuberante agli uffici di appartenenza, facendo salve le disposizioni dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento alle quali la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari.

7. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della consulenza del presidente della giunta regionale della Campania e del sindaco di Napoli, i quali riferiscono, sui pareri espressi, alle rispettive assemblee.

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce trimestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

10. Qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2.

1. Gli insediamenti abitativi e le relative opere di urbanizzazione realizzati in attuazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferiti ai comuni nel cui territorio essi insistono. Fino alla data di consegna al comune interessato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, assicurano la temporanea gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio da trasferire, con onere a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. Le altre opere, appena realizzate, sono assunte in consegna, previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria alla loro gestione.

3. Alla assegnazione degli alloggi provvede il sindaco di Napoli ovvero il sindaco del comune sul cui territorio sono stati realizzati gli insediamenti abitativi, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981.

4. Alla assegnazione dei locali commerciali, artigianali ed industriali provvede il sindaco di Napoli, d'intesa, per gli insediamenti extraurbani, con i sindaci dei comuni interessati.

5. Alla assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il sindaco di Napoli.

Art. 3.

1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonché le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonché delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.

5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione o di occupazione dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio dell'attività economica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione alloggiativa temporanea, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84-*ter* della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

Art. 4.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonché quelli adottati in attuazione del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 492, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1988. Il relativo onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno 1988, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 6.

1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, sono differiti al 30 giugno 1988.

Art. 7.

1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non coperti da garanzia fidejussoria e revocati per qualsiasi causa, è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

Art. 8.

1. Il personale convenzionato o distaccato che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, è confermato in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino alla effettiva immissione nei medesimi ruoli speciali transitori.

Art. 9.

1. A favore dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio 1988, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applicano i benefici e le procedure della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

2. Le domande per ottenere i benefici di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 30 giugno 1988. I progetti esecutivi e tutta la documentazione richiesta dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, devono essere presentati entro il 31 dicembre 1988.

3. Le regioni Basilicata e Campania, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli abitati dei comuni terremotati da consolidare o da trasferire in tutto o in parte, anche a modifica delle disposizioni vigenti in materia.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, integrate di lire 20 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

Art. 10.

1. Il comma 14-*ter* dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è sostituito dal seguente:

«14-*ter*. Il contributo previsto dall'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi e delle imprese agricole e artigiane, anche in forma associata, che si localizzano in comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale, purché appartenenti a comunità montane e dotati di strumenti urbanistici compatibili con le iniziative di insediamento. Il contributo grava per intero sui fondi della predetta legge n. 64».

Art. 11

1. Gli interventi urgenti previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, sono estesi anche ai comuni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera *b)* , e 11-*ter* del medesimo decreto.

Art. 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
COLOMBO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
AMATO, *Ministro del tesoro*
GASPARI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1988
Atti di Governo, registro n. 72, foglio n. 6

88G0058

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Treviglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Treviglio (Bergamo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Treviglio (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Angelo Radassao è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1988

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Treviglio (Bergamo) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato ai sensi delle vigenti norme, la competente sezione del comitato regionale di controllo, con atto n. 68811 del 28 settembre 1987, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro il termine del 10 ottobre 1987 a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Tuttavia, anche tale termine scadeva senza che il bilancio di previsione venisse approvato dall'organo competente.

Pertanto, l'organo di controllo, con provvedimento n. 74922/002 del 21 ottobre 1987, nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di bilancio.

Tale commissario, con atto n. 1 del 28 ottobre 1987, notificato a tutti i consiglieri, predisponeva d'ufficio il predetto strumento contabile e convocava il consiglio comunale per i giorni 5 e 14 novembre 1987 per l'esame e l'approvazione del bilancio con l'espressa avvertenza che, scaduto il termine ultimo del 14 novembre 1987, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Quel civico consesso, entro il termine ultimo del 14 novembre 1987, non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del sopracitato documento contabile.

Conseguentemente, la sezione del comitato regionale di controllo, con ordinanza n. 82506/001 del 17 novembre 1987, nominava un commissario *ad acta* che, in data 20 novembre 1987, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987.

Il prefetto di Bergamo ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. ill.ma l'unito schema di decreto con quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Treviglio (Bergamo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Angelo Radassao.

Roma, addì 22 gennaio 1988

Il Ministro dell'interno: FANFANI

88A0444

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Programma di emissioni numismatiche per l'anno 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di definire il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1988;

Decreta:

È approvato il seguente programma di emissioni numismatiche per l'anno 1988:

moneta d'argento da L. 500 celebrativa del 40° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica;

moneta d'argento da L. 500 celebrativa della XXIV Olimpiade di Seul;

tre monete d'argento celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università degli studi di Bologna.

Le suddette monete saranno emesse, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo quadrimestre del 1988 e potranno essere prenotate per tutto l'anno di emissione.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: AMATO

88A0446

DECRETO 4 febbraio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1988, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 29 febbraio 1988;

Decreta:

Per il 15 febbraio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 16 maggio 1988, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 97,36 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei BOT verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 1987 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 febbraio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1988
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 107

88A0465

DECRETO 4 febbraio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1988, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 29 febbraio 1988;

Decreta:

Per il 15 febbraio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 16 agosto 1988, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 94,76 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1988.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 febbraio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1988
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 108

88A0466

DECRETO 4 febbraio 1988.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 1988, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 29 febbraio 1988;

Decreta:

Per il 15 febbraio 1988 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinquè giorni con scadenza il 14 febbraio 1989, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 90,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1987 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 17, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 febbraio 1988 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del decreto ministeriale 29 dicembre 1987.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1988

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1988
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 106

88A0467

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dall'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 29 luglio dell'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 11 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'articolo delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale del 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dall'INA - Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0471

DECRETO 30 dicembre 1987.

Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti il pagamento del capitale assicurato in caso di invalidità, da applicare esclusivamente ad un contratto, stipulata dalla SNIA-BPD S.p.a. a favore dei propri dirigenti, presentate dalla S.p.a. La Fondiaria assicurazioni, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 10 luglio 1987 e la successiva integrazione in data 8 ottobre 1987 della società per azioni La Fondiaria assicurazioni, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, da applicare esclusivamente ad un contratto;

Vista la nota in data 20 ottobre 1987, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. La Fondiaria assicurazioni, con sede in Firenze, regolanti il pagamento del capitale assicurato in caso di invalidità, da applicare esclusivamente alla polizza n. 2700 - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità, stipulata dalla SNIA-BPD S.p.a., a favore dei propri dirigenti.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0472

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla società Cattolica di assicurazione, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio, 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 7 luglio 1987 e la successiva modificazione in data 6 agosto 1987 della società Cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intese ad

ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981, da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla Cattolica di assicurazione, con sede in Verona.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0473

DECRETO 30 dicembre 1987.

Modificazione alle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni» da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale dalla S.p.a. Phenix Soleil vita, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 10 luglio 1987 e 15 settembre 1987 della società per azioni Phenix Soleil vita, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale;

Vista la nota in data 5 novembre 1987 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il nuovo testo dell'art. 12 delle condizioni generali di polizza regolanti «il pagamento delle prestazioni», in sostituzione dell'analogo in vigore (decreti ministeriali 18 giugno 1981 e 11 aprile 1983), da applicare ai soli contratti di assicurazione stipulati in forma individuale, presentato dalla società per azioni Phenix Soleil vita, con sede in Roma.

Le nuove condizioni generali di polizza dovranno essere adottate a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Roma, addì 30 dicembre 1987

Il Ministro: BATTAGLIA

88A0474

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 11 e 12 dicembre 1987 - ufficio del registro di Patti: per disinfezione e disinfestazione dei locali dell'ufficio resesi necessarie in seguito a ispezione effettuata dalla U.S.L. 46 di Patti;

in data 19 dicembre 1987 - ufficio del registro atti privati di Bologna: per disinfestazione dei locali dell'ufficio, resasi necessaria, per motivi di igiene, per la presenza di insetti;

in data 23 e 24 dicembre 1987 - ufficio del registro di Castelvetrano: per disinfestazione dei locali dell'ufficio;

dal 29 dicembre 1987 al 5 gennaio 1988 - ufficio del registro di Trapani: per pulizia e aerazione dei locali dell'ufficio, su disposizione dell'ufficiale sanitario del comune di Trapani, in seguito all'incendio appiccato da ignoti, nella notte fra il 28 e il 29 dicembre 1987, ai terminali installati per il servizio cassa nella sede dell'ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro è accertato come segue:

IN DATA 11 E 12 DICEMBRE 1987

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Patti.

IN DATA 19 DICEMBRE 1987

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti privati di Bologna.

IN DATA 23 E 24 DICEMBRE 1987

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Castelvetrano.

DAL 29 DICEMBRE 1987 AL 5 GENNAIO 1988

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1988

Il Ministro: GAVA

88A0438

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 gennaio 1988, n. 29.

Aumento delle percentuali di commisurazione della pensione annua erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri alla media decennale del reddito professionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, nono comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, che prevede la possibilità di aumentare sino al due per cento, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, le percentuali di commisurazione della pensione annua erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri alla media decennale del reddito professionale, di cui al secondo e sesto comma dello stesso articolo;

Esaminata la delibera n. 668 del 18-19 dicembre 1986 con la quale il consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri ha proposto di aumentare nella misura massima consentita dal citato art. 2 le percentuali anzidette;

Viste le condizioni tecnico-finanziarie della Cassa stessa;

Ritenuto opportuno emanare il proposto provvedimento;

Decreta:

Con effetto dal 1° gennaio 1987 le percentuali di commisurazione della pensione annua alla media decennale del reddito professionale di cui all'art. 2, secondo e sesto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono aumentate rispettivamente:

dall'1,75 per cento al 2 per cento;
dall'1,50 per cento all'1,71 per cento;
dall'1,25 per cento all'1,43 per cento;
dall'1 per cento all'1,14 per cento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 19 gennaio 1988

p. *Il Ministro:* FOTI

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge ivi riportata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

La legge n. 773/1982 concerne la riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri. Si trascrive il testo dell'intero art. 2 di detta legge:

«Art. 2 *(Pensione di vecchiaia)*. — La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trent'anni di effettiva regolamentare iscrizione all'albo e di contribuzione alla Cassa.

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media decennale del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) quale risulta dalle conformi dichiarazioni presentate alla Cassa per i dieci anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *a)*. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non puo essere inferiore a sei volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione minima non puo in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al secondo comma, rivalutato ai sensi del terzo comma del presente articolo nella misura del 100 per cento.

Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al secondo comma è così ridotta:

a) all'1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,25 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni;

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione, o i loro superstiti, hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da erogarsi su richiesta dell'interessato almeno tre anni dopo il conseguimento del diritto a pensione o in caso di decesso dell'avente diritto. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui al secondo e al sesto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Alle scadenze indicate dall'art. 13, terzo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al secondo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al sesto comma del presente articolo».

88G0047

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 3 febbraio 1988.

Ulteriore proroga delle disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987. (Ordinanza n. 1350/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista la propria ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987, concernente il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista la propria ordinanza n. 1236/FPC del 4 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1987, concernente la proroga per un periodo di tre mesi, a beneficio del sindaco del comune di Valdisotto, del collocamento in aspettativa disposto ai sensi della sopra citata ordinanza;

Vista la nota n. 222 del 18 gennaio 1988, con la quale il comune di Valdisotto ha rappresentato la necessità di prorogare fino al 31 dicembre 1988 le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa del proprio sindaco di cui alle ordinanze sopra citate, onde assicurarne la totale disponibilità per le attività inerenti ai gravosi impegni tuttora in corso;

Vista la nota n. 2738 del 27 gennaio 1988, con la quale il prefetto di Sondrio ha espresso parere favorevole in merito alla proroga delle disposizioni in argomento;

Ravvisata, pertanto, la necessità di accogliere la predetta richiesta;

Dispone:

Articolo unico

Le disposizioni di cui alla ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987 concernenti il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni della provincia di Sondrio colpiti dagli eventi alluvionali del luglio 1987 già prorogate per tre mesi con ordinanza n. 1236/FPC del 4 novembre 1987 sono ulteriormente prorogate, a beneficio del sindaco del comune di Valdisotto fino al 31 dicembre 1988.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0504

ORDINANZA 3 febbraio 1988.

Proroga dell'autorizzazione alle assunzioni di personale con contratti di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987 nella provincia di Sondrio. (Ordinanza n. 1351/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Viste le proprie ordinanze n. 1106/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 4 agosto 1987 e n. 1157/FPC del 14 settembre 1987, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 44 del 4 novembre 1987, concernenti l'autorizzazione ad assumere personale con contratto di diritto privato a tempo determinato per le straordinarie esigenze connesse con gli eventi alluvionali del luglio 1987;

Vista la nota n. 3027/20.2/GAB del 28 luglio 1988, con la quale la prefettura di Sondrio rappresenta la necessità di disporre una proroga delle autorizzazioni alle assunzioni di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato concesse con l'ordinanza n. 1157/FPC del 14 settembre 1987 sopracitata in favore dei comuni di Ardenno e Morbegno;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta di cui sopra;

Dispone:

Art. 1.

Le autorizzazioni alle assunzioni straordinarie, disposte in favore dei comuni di Ardenno e Morbegno con l'ordinanza n. 1157/FPC del 14 settembre 1987, sono prorogate per un periodo di tre mesi.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con la disponibilità del fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0505

ORDINANZA 3 febbraio 1988.

Misure dirette ad accelerare l'esecuzione di opere per fronteggiare l'emergenza idrica della città di Napoli e di comuni limitrofi. (Ordinanza n. 1352/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 828, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1987, nella quale, fra le altre opere, veniva disposta la realizzazione della centrale di rilancio di S. Prisco, quinto lotto dell'acquedotto della Campania occidentale, per l'importo di L. 16.000.000.000;

Vista la propria ordinanza n. 1196/FPC del 7 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1987;

Vista la propria ordinanza n. 1198/FPC del 9 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1987;

Visto il verbale della riunione del 4 novembre 1987 fra rappresentanti della regione Campania e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Vista la nota del 18 gennaio 1988 dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno - Ripartizione completamento schemi idrici - Divisione II ufficio lavori di Napoli, con la quale veniva evidenziata l'immediata necessità di procedere alla realizzazione del collegamento per ml 600 a valle del serbatoio di San Prisco e le relative opere conseguenti e accessorie comprese nel quinto lotto citato per l'importo di L. 2.000.000.000;

Visto il verbale della riunione, tenutasi presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno il 22 gennaio 1988 in ordine ai problemi di emergenza idrica della città di Napoli con l'intervento di rappresentanti della regione Campania, del comune di Napoli e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, dell'azienda municipale dell'acquedotto napoletano e del commissario straordinario per la regione Campania, è stato esaminato lo stato di attuazione delle opere, disposte con le ordinanze numeri 1195/FPC, 1196/FPC e 1198/FPC del dipartimento per il coordinamento della protezione civile, afferenti l'acquedotto della Campania occidentale;

Vista la nota n. 1955/GAB del 1° febbraio 1988 della regione Campania con la quale veniva richiesta l'emanazione di una nuova ordinanza a modifica delle ordinanze numeri 1195/FPC e 1196/FPC, senza nuovo onere finanziario, a seguito delle verifiche tecniche di cui al verbale della riunione del 22 gennaio 1988;

Vista la nota n. 719/P.G. del 29 gennaio 1988 del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che richiama il verbale della riunione del 22 gennaio, con la quale si concorda per l'emanazione della relativa ordinanza;

Ravvisata la necessità di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile la crisi idrica del comune di Napoli;

Considerata l'opportunità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le opere relative all'esecuzione del collegamento a valle del serbatoio di San Prisco, comprese nel quinto lotto dell'acquedotto della Campania occidentale già affidato all'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania per la loro realizzazione, con ordinanza n. 1195/FPC del 7 ottobre 1987, sono stralciate da detto lotto per l'importo di L. 2.000.000.000 e affidate per l'esecuzione all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno - Ripartizione completamento schemi idrici - Divisione 4ª, ufficio lavori di Napoli.

Art. 2.

In deroga alle norme di contabilità dello Stato e ad ogni altra norma l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno procederà all'affidamento dei lavori, fatta salva ogni più celere procedura di legge, previa gara esplorativa tra almeno dieci imprese altamente specializzate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per la corrispondente categoria dei lavori.

Art. 3.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate dai relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'Agenzia per la promozione e lo sviluppo nel Mezzogiorno una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'agenzia medesima o delle ditte interessate a qualsiasi titolo all'esecuzione dell'opera.

Art. 4.

Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - Ripartizione completamento schemi idrici - Divisione 4ª - Ufficio lavori di Napoli.

In caso di mancata risposta la richiesta si intende tacitamente assentita.

Art. 5.

Il dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori e il relativo onere è posto a carico dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno.

L'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno - Ripartizione completamento schemi idrici - Divisione 4ª - Ufficio lavori di Napoli, provvederà alla gestione diretta.

Art. 6.

L'attuazione della presente ordinanza non comporta nuovi oneri finanziari rispetto a quelli richiamati nell'ordinanza n. 1195/FPC e già posti a carico del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di cui alla legge n. 64/1986 e che saranno scorporati insieme all'intervento di cui all'art. 1 della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0506

ORDINANZA 3 febbraio 1988.

Proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1204/FPC del 13 ottobre 1987 concernente: «Coordinamento tecnico delle opere in corso di realizzazione in Valtellina». (Ordinanza n. 1353/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;

Vista l'ordinanza n. 1170/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1987;

Vista l'ordinanza n. 1204/FPC del 13 ottobre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1987;

Considerato che per l'attuazione delle attività di controllo dell'ordinanza citata si debba costituire un nucleo tecnico alle dipendenze dell'ing. Felice Setaro così come disposto dall'art. 1;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

Il dott. ing. Vincenzo Antenucci e il dott. ing. Carlo Condorelli del magistrato per il Po di Parma e il geom. Giuseppe Cargasacchi dell'Anas di Milano sono messi a disposizione dell'ing. Felice Setaro per i compiti di cui all'ordinanza n. 1120/FPC per un ulteriore periodo di tre mesi.

Al personale suddetto non si applicano le disposizioni per il trattamento di missione di cui all'ordinanza n. 1145/FPC del 9 settembre 1987, la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 1987.

Al medesimo personale è assegnato un compenso forfettario mensile pari a 150 ore di lavoro straordinario.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1988

Il Ministro: GASPARI

88A0507

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495

Il decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, recante: «Interpretazione autentica degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 e dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, in materia di assistenza ai sordomuti ed ai mutilati e invalidi civili ultrasessantacinquenni» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 9 dicembre 1987.

88A0545

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del commissario straordinario dell'unità sanitaria locale n. 9 di Cosenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1988, sulla proposta del Ministro dell'interno, il dott. Sandro Calvosa è nominato commissario straordinario della U.S.L. n. 9 di Cosenza, in sostituzione del dott. Arcangelo Cerminara, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

88A0449

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità per le calamità o avversità atmosferiche verificatesi nelle regioni Calabria ed Emilia-Romagna.

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso indicato a fianco della provincia appresso indicata:

Decreto ministeriale 26 gennaio 1988, n. 74-F

REGIONE CALABRIA

per le provvidenze conseguenti ai danni causati alle produzioni agricole:

Cosenza: persistente siccità del periodo primavera-estate 1987 nel territorio dei comuni di Cassano allo Jonio, Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria, San Lorenzo Bellizzi, Villapiana, Plataci, Trebisacce, Albidona, Alessandria del Carretto, Oriolo, Amendolara, Montegiordano, Roseto Capo Spulico, Rocca Imperiale, Canna, Nocara e Castroregio.

Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento calamitoso del 26 luglio 1987 in provincia di Ferrara come appresso specificato:

Decreto ministeriale 26 gennaio 1988, n. 73-F

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ad integrazione del decreto ministeriale 14 novembre 1987, n. 1958 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1987, il riconoscimento del carattere di eccezionalità della grandinata del 26 luglio 1987 in provincia di Ferrara è esteso anche al territorio del comune di Ferrara.

Le regioni Calabria ed Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.

88A0421

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto interministeriale 29 gennaio 1988, ha autorizzato la società «Euro-Finleading fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Milano, ad esercitare l'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto interministeriale 2 febbraio 1988, ha autorizzato la società «La Compagnia finanziaria - Servizi fiduciari S.p.a.», con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto interministeriale 2 febbraio 1988, ha autorizzato la società «Fiduciaria S. Stefano S.r.l.», con sede in Prato, ad esercitare attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

88A0450

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Italf, in Pescara

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1988 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 202.053.200 dovuto dalla S.r.l. Italf, con sede in Pescara, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1988, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Pescara è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

88A0410

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'ANAS di un immobile in comune di Bressanone

Con D.A. n. 5102 dell'11 gennaio 1988, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda del reliquato stradale di mq 1240 posto in margine della s.s. n. 12 «Dell'Abetone e del Brennero» al km 477+400 ed identificato in catasto del comune censuario di Bressanone (Bolzano) al p.t. 324, p.e. 638.

88A0432

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100880320)

L. 800